IT

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2008

che approva taluni programmi modificati per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2008 e che modifica la decisione 2007/782/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione

[notificata con il numero C(2008) 7572]

(2008/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.
- (2) La decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi (²) approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l'importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

- (3) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2008, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (4) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
- (5) Inoltre il Belgio, la Danimarca e la Finlandia hanno presentato programmi modificati per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l'Ungheria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia e la Romania ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della peste suina classica.
- (6) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE (³). Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai cinque Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.

- (7) Occorre pertanto modificare la decisione 2007/782/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dal Belgio il 23 maggio 2008 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Danimarca il 18 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Finlandia il 9 aprile 2008 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Il programma modificato di sorveglianza della rabbia presentato dall'Ungheria il 4 settembre 2008 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 5

Il programma modificato di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Romania il 30 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Articolo 6

La decisione 2007/782/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

- a) 1 550 000 EUR per l'Irlanda;
- b) 3 000 000 EUR per la Spagna;
- c) 4 100 000 EUR per l'Italia;
- d) 15 000 EUR per Cipro;
- e) 1 460 000 EUR per il Portogallo;
- f) 4 400 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera b), i termini «6 100 000 EUR» sono sostituiti da «7 700 000 EUR»;
 - b) alla lettera d), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 500 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) 4 400 000 EUR per la Spagna;
 - b) 3 500 000 EUR per l'Italia;»
- 4) l'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera a), i termini «377 000 EUR» sono sostituiti da «630 000 EUR»;
 - b) alla lettera c), i termini «3 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 200 000 EUR»;
 - c) alla lettera e), i termini «4 100 000 EUR» sono sostituiti da «5 800 000 EUR»:
 - d) alla lettera f), i termini «351 000 EUR» sono sostituiti da «3 100 000 EUR»;
 - e) alla lettera i), i termini «527 000 EUR» sono sostituiti da «125 000 EUR»;
 - f) alla lettera k), i termini «1 004 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;
 - g) alla lettera l), i termini «43 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»:
- 5) l'articolo 5, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera a), i termini «550 000 EUR» sono sostituiti da «700 000 EUR»;
 - b) alla lettera c), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
 - c) alla lettera e), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
 - d) alla lettera i), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «400 000 EUR»;

- IT
- e) alla lettera j), i termini «470 000 EUR» sono sostituiti da «120 000 EUR»;
- f) alla lettera m), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «750 000 EUR»;
- g) alla lettera n), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 000 000 EUR»;
- h) alla lettera p), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «2 400 000 EUR»;
- i) alla lettera r), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «10 000 EUR»;
- 6) l'articolo 6, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera a), i termini «750 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
 - b) alla lettera d), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «250 000 EUR»;
 - c) alla lettera g), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 450 000 EUR»;
 - d) alla lettera i), i termini «1 000 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
 - e) alla lettera k), i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «80 000 EUR»;
 - f) alla lettera m), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 400 000 EUR»;
 - g) le lettere da o) a s) sono sostituite dalle seguenti:
 - «o) 700 000 EUR per l'Austria;
 - p) 3 500 000 EUR per la Polonia;
 - q) 50 000 EUR per il Portogallo;
 - r) 20 000 EUR per la Romania;
 - s) 500 000 EUR per la Slovacchia;»
- 7) l'articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera f), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 000 000 EUR»;
 - b) alla lettera h), i termini «525 000 EUR» sono sostituiti da «375 000 EUR»;
- 8) l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera c), i termini «65 000 EUR» sono sostituiti da «25 000 EUR»;
 - b) alla lettera e), i termini «580 000 EUR» sono sostituiti da «280 000 EUR»;
 - c) alla lettera k), i termini «380 000 EUR» sono sostituiti da «600 000 EUR»;

- d) alla lettera u), i termini «465 000 EUR» sono sostituiti da «300 000 EUR»;
- 9) l'articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera f), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «280 000 EUR»;
 - b) alla lettera g), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «6 200 000 EUR»;
 - alla lettera i), i termini «4 700 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;
 - d) alla lettera k), i termini «3 050 000 EUR» sono sostituiti da «5 800 000 EUR»;
 - e) alla lettera l), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;
 - f) alla lettera m), i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
 - g) alla lettera r), i termini «3 150 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;
 - h) alla lettera s), i termini «1 250 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;
 - i) alla lettera t), i termini «3 250 000 EUR» sono sostituiti da «1 350 000 EUR»;
 - j) alla lettera u), i termini «1 250 000 EUR» sono sostituiti da «2 700 000 EUR»;
 - alla lettera v), i termini «7 500 EUR» sono sostituiti da «1 000 000 EUR»;
 - l) alla lettera x), i termini «750 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»:
 - m) alla lettera y), i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
 - n) alla lettera z), i termini «1 150 000 EUR» sono sostituiti da «1 500 000 EUR»;
- 10) l'articolo 11, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera g), i termini «430 000 EUR» sono sostituiti da «130 000 EUR»;
 - b) alla lettera i), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
 - c) alla lettera o), i termini «100 000 EUR» sono sostituiti da «300 000 EUR»;
 - d) alla lettera p), i termini «232 000 EUR» sono sostituiti da «130 000 EUR»;

- 11) l'articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera d), i termini «204 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;
 - b) alla lettera e), i termini «1 000 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - c) alla lettera g), i termini «550 000 EUR» sono sostituiti da «250 000 EUR»;
 - d) alla lettera i), i termini «3 800 000 EUR» sono sostituiti da «3 700 000 EUR»;
 - e) alla lettera j), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «2 450 000 EUR»;
 - f) alla lettera l), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 200 000 EUR»;
 - g) alla lettera q), i termini «258 000 EUR» sono sostituiti da «150 000 EUR»;
 - h) alla lettera s), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - i) alla lettera t), i termini «881 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»:
 - j) alla lettera v), i termini «302 000 EUR» sono sostituiti da «100 000 EUR»;
 - k) alla lettera w), i termini «201 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
 - l) alla lettera x), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «1 800 000 EUR»;
- 12) l'articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) alla lettera a), i termini «700 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
 - b) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) 1 000 000 EUR per l'Ungheria;
 - d) 330 000 EUR per l'Austria;

- e) 4 200 000 EUR per la Polonia;
- f) 0 EUR per la Romania;
- g) 425 000 EUR per la Slovacchia.»;
- 13) all'articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) 3 000 000 EUR per la Polonia.»;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) 4 650 000 EUR per la Polonia.»;
- 15) all'articolo 16, paragrafo 5, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) 225 000 EUR per la Germania;
 - c) 860 000 EUR per l'Estonia;
 - d) 700 000 EUR per la Lettonia;
 - e) 380 000 EUR per la Slovenia;»
- 16) l'articolo 18, paragrafo 5, è modificato come segue:
 - a) alla lettera a) i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;
 - b) alla lettera c) i termini «300 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR».

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione